

COMMITTENTE
**Azienda Speciale Consortile Servizi
Intercomunali**

Via Tiziano Zalli n.5 | Lodi (LO)

RUP: **Arch. Florindo Alessandro Macalli**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

ELABORATO GENERALE



PROGETTO ESECUTIVO

Ristrutturazione di n. 3 alloggi siti in C.so Ettore Archinti, n. 10 Lodi (LO) – progetto
"Housing First " – Linea Sub-Investimento 1.3.1 Housing First

CUP C24H22000110007 | CIG B654156833

C051-23_PE_GEN_G00A00_02_SCH_R1

SCHEMA DI CONTRATTO

Scala	-	Revisione	R1
Data	Giugno 2025	Redatto da	NM



PROGETTAZIONE
INTEGRATA

A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA S.C.A.R.L.

Via G. Oberdan, 10 | 25128 Brescia
t. 030 2532734 | lavori@aei-consorzio.it
www.aei-consorzio.it

NO. DI REG. 52495



PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA



**DELTA
PROJECT**
STUDIO DI
ARCHITETTURA

DELTA PROJECT S.R.L.

Via G. Oberdan, 10 | 25128 Brescia
t. 030 2532734 | architettura@studiodeltaproject.it
progettazione@studiodeltaproject.it | www.studiodeltaproject.it

Direttore tecnico
Progettista

Geom. Fabiano Faini
Arch. Nicola Mandelli



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI

Lavori di	
Ristrutturazione di n. 3 alloggi siti in C.so Ettore Archinti, n. 10 Lodi (LO) – progetto "Housing First " – Linea Sub-Investimento 1.3.1 Housing First	
CUP: C24H22000110007	CIG:

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

decreto legislativo n. 36 del 2023
(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

		importi in euro
L	Importo esecuzione lavori	249.335,68 €
CSC	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	9.581,45 €
A	Totale appalto (L + CSC)	258.917,13 €
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	241.082,87 €
A + B	Totale progetto	500.000,00 €

Il responsabile del servizio

Il progettista

Il responsabile unico del procedimento

INDICE

CONTRATTO D'APPALTO	4
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO.....	6
ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO.....	6
ART. 3 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	7
ART. 4 - PENALI – CONSEGNA DEI LAVORI - RITARDI NEI PAGAMENTI DEL CORRISPETTIVO	7
ART. 5 – VARIAZIONI AL PROGETTO ED AL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE	7
ART. 6 - REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	7
ART. 7 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – AMMONTARE DELLE PENALI.....	8
ART. 8 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI	8
ART. 9 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA.....	8
ART. 10 - MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	9
ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - NULLITÀ.....	9
ART. 12 – ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	9
ART. 13 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E DI ASSISTENZA	10
ART. 14 – SUBAPPALTO	10
ART. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA E OBBLIGHI ASSICURATIVI.....	10
ART. 16 - DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	11
ART. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	11
ART. 18 DOMICILIO DELL'APPALTATORE.....	12
ART. 19 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO	12
ART. 20 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.....	13
ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE	13
ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	14
ART. 23 - CODICE DI COMPORTAMENTO.....	14
ART. 24 – ASSENZA DI CAUSE INTERDITTIVE E DI CONFLITTO DI INTERESSI (DIVIETO DI PANTOUFLAGE).....	15
ART. 25 - NORME DI RINVIO.....	15

Comune di LodiRepertorio n. _____
del _____**CONTRATTO D'APPALTO**

Ristrutturazione di n. 1 dormitorio – progetto "Stazioni di Posta"

Linea Sub-Investimento 1.3.2 Stazioni di Posta

Il giorno duemilaventicinque nella residenza comunale con sede in Lodi, Piazza Broletto, 1;

Avanti a me dott., Segretario Generale del Comune di Lodi, abilitato a rogare gli atti di cui è parte l'Ente, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e/o integrazioni, sono comparsi i signori:

1) L'Ing., nato a (Lo) il, Diri-gente della Direzione Organizzativa 3 Servizi Tecnici, domiciliato per la carica presso il "Comune di Lodi" con sede in Lodi, Piazza Broletto, n.1, Codice Fiscale n. 84507570152 in virtù dei poteri attribuiti con decreto sindacale n. del, agli atti del Comune di Lodi, il quale dichiara di agire esclusivamente in questo atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Lodi che rappresenta;

2) Il signor/Dott....., nato a il, identificato con carta d'identità, in corso di validità, n....., rilasciata dal Ministero dell'Interno in data, in qualità di della società ".....", con sede legale in, via....., n. (Codice Fiscale n. - P. IVA n.), autorizzato alla stipula dei contratti con le pubbliche amministrazioni – in atti;

I comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario Rogante, sono personalmente certo, stipulano il presente atto, che ricevo in modalità informatica ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER I LAVORI DI CUPCIG....." è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) finalizzato all'intervento di riqualificazione dell'impianto

- con determinazione dirigenziale n.del avente oggetto: "LAVORI DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, CHIUSURA INDAGINE DI MERCATO, APPROVAZIONE GRADUATORIA E INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. COMMA LETTERA D). CIG: " veniva indetta la gara a procedura negoziata ai sensi dell'art. comma lettera) del Dlgs n. 36/2023 per

- con determinazione del dirigente della Direzione Organizzativa 3 n. del avente ad oggetto "LAVORI DI..... CUP - CIG" si approvava la proposta di aggiudicazione alla società, i lavori di per l'importo complessivo di euro (IVA esclusa);

- con determinazione del dirigente della Direzione Organizzativa 3 n. del avente ad oggetto "LAVORI DICUP - CIG" si aggiudicavano definitivamente alla

società i lavori di per l'importo complessivo di euro (IVA esclusa) così suddivisi:

. per lavori al netto del ribasso di - €

. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - € **11.750,06**;

- il RUP, Sig./Dott., è stato designato con atto n. del ai sensi dell'art 15 comma 1 del D.Lgs n. 35/2023;

- la società "..... di risulta iscritta alla Camera di Commercio di Roma al n. REA

- come da visura camerale effettuata in data n.;

- la società, con sede in, via, n.CAP (Codice Fiscale n. - P. IVA n.) ha dichiarato a norma dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 di non essere condannata per reati contro la Pubblica Amministrazione e che la stessa non si trova in alcuno dei casi previsti dall'art.94 del D.lgs 36/2023 s.m.i. e dall'art. 32 quater del Codice Penale. Ciò viene confermato dai Certificati del Casellario Giudiziale del prot. n. agli atti del Comune di Lodi;

- dalle verifiche sul casellario informatico istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione effettuate in data ai sensi dell'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche e/o integrazioni e di quanto previsto dal Decreto Presidente della Repubblica del 14.11.2002 n. 313, non sono state individuate annotazioni a carico di

- si è provveduto d'ufficio alla verifica della regolarità contributiva della società di per quanto attiene ai versamenti I.N.P.S. - I.N.A.I.L. tramite acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) on line, prot. INAIL/INPS n. del con scadenza validità il

- in data prot. n.

- è stata acquisita dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma – l'attestazione del certificato di regolarità fiscale ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 36/2023 a carico di

- la società risulta iscritta nella White List dell'Ufficio Territoriale del Governo di - Prefettura – con provvedimento di iscrizione n. (Sezioni) rilasciato il con validità fino al

- la Comunicazione/Informazione antimafia ex artt. 96 D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 istitutivo della BDNA (modifiche: D. Lgs. 15/11/2012, n.218 e D. Lgs. 13/10/2014, n. 153), per la società, richiesta in data alla Banca Dati Nazionale Anti-mafia (B.D.N.A) con prot. PR_RMUTG_Ingresso_..... è stata chiusa con esito negativo;

- che a norma del comma 3 dell'articolo 92 del D.Lgs del 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. è possibile procedere, in caso di urgenza alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia purché sotto condizione risolutiva del contratto, fatto salvo il pagamento del valore di quanto già eseguito contrattualmente e del rimborso delle spese sostenute, nei limiti delle utilità conseguite;

- che, ai sensi dell'art. 55 comma 2, del D.Lgs n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, del medesimo decreto si/non si applicano alla presente fattispecie contrattuale trattandosi di appalto di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 dello stesso D. Lgs. n. 36/2023;

- che l'Appaltatore ha trasmesso la documentazione necessaria per la stipula del presente contratto in attuazione di quanto richiesto dal RUP;

- che l'Appaltatore ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto;
- che da parte della Stazione appaltante si dichiara, altresì, che nella procedura di affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto è stato rispettato il divieto dell'artificioso accorpamento dei lotti secondo quanto prescritto dall'art. 58, comma 3, del D. Lgs. n.36/2023;
- [indicare il periodo che segue solo se la consegna dei lavori è stata verbalizzata in pendenza di stipula del presente contratto - in caso contrario eliminare l'intero periodo]: che con verbale del .../.../..... si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D. Lgs. n. 36/2023.

TANTO PREMESSO

Le parti approvano la premessa narrativa quale parte integrante del presente contratto d'appalto.

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Lodi, rappresentato dal proprio Dirigente come sopra individuato, affida in appalto alla ditta di, come sopra rappresentata, che accetta senza riserva, l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di **Ristrutturazione di n. 1 dormitorio – progetto "Stazioni di Posta" – Linea Sub-Investimento 1.3.2 Stazioni di Posta** secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici:

- Codice identificativo gara (CIG): _____
- Codice Unico di Progetto (CUP): C24H22000240007

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in € comprensivo dei costi per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.

2. L'ammontare di cui al comma 1 è così composto:

. per lavori €

. per oneri di sicurezza € **11.750,06**

L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al Capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere.

4. Il contratto è stipulato interamente "A Corpo"

ART. 3 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. La Stazione Appaltante e l'Appaltatore, in merito alle modalità di liquidazione e pagamento del corrispettivo contrattuale (anticipazione, stati di avanzamento dei lavori SAL, conto finale e pagamento a saldo) rimandano, di comune accordo, agli articoli 27, 28 e 29 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 4 - PENALI – CONSEGNA DEI LAVORI - RITARDI NEI PAGAMENTI DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del d.lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

1. La Stazione Appaltante e l'Appaltatore, in merito ai ritardi nei pagamenti del corrispettivo contrattuale rimandano, di comune accordo, all'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La consegna dei lavori è disciplinata dall'art.18 del Capitolato speciale d'appalto cui si fa espresso rinvio.

ART. 5 – VARIAZIONI AL PROGETTO ED AL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina vigente in materia (art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023), le stesse verranno concordate e successivamente liquidate secondo il nuovo importo contrattuale determinato, ove possibile, sulla base dei prezzi inclusi nell'Elenco dei Prezzi Unitari facente parte del progetto esecutivo approvato dalla Stazione appaltante ovvero, in mancanza, secondo le modalità indicate all'art.39 del Capitolato Speciale d'Appalto a cui le parti, di comune accordo, rimandano.
2. Il corrispettivo derivante dall'esecuzione dei lavori regolarmente eseguiti previsti nelle varianti di cui al precedente comma, sarà contabilizzato e liquidato con le medesime modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto per i lavori principali.
3. L'Appaltatore risponde dei ritardi e dei maggiori oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze nella gestione del cantiere.

ART. 6 - REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. La revisione e/o la compensazione dei prezzi contrattuali può essere ammessa solo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente al momento della liquidazione del corrispettivo contrattuale.
2. Si rimanda, in particolare, alle modalità ed ai limiti applicativi della clausola di revisione dei prezzi contrattuali di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le disposizioni generali relative ai prezzi e le clausole di revisione sono disciplinate dall'art. 32 del Capitolato speciale d'appalto che si richiamano integralmente.

ART 7 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – AMMONTARE DELLE PENALI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori oggetto del presente contratto è fissato in **n.150 (centocinquanta)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei lavori, come prescritto all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto che qui si intende integralmente richiamato.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere si applicano le penali previste nell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, a cui le parti di comune accordo rimandano.

ART. 8 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. In relazione all'ordine da tenersi nell'andamento temporale dei lavori, in genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale stabilito per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto però di quanto indicato nell'Art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto a cui le parti di comune accordo rimandano.
2. La Stazione Appaltante si riserva, in ogni modo, il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro i termini previsti nel Cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo approvato e di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente in relazione alle proprie esigenze.
3. Ai sensi dell'Art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto a cui le parti di comune accordo rimandano, l'Appaltatore è obbligato a predisporre entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, il proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori redatto ai sensi dell'Articolo 32, comma 9, dell'Allegato I.7 del D.Lgs. n.36/2023.

ART. 9 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA.

1. Il certificato di regolare esecuzione, che tiene luogo del certificato di collaudo provvisorio, sarà emesso dal Direttore dei Lavori nel rispetto dei termini e delle modalità indicate nell'art. 58 del Capitolato Speciale di Appalto fatti salvi i casi in cui i lavori non siano stati regolarmente eseguiti. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione di cui all'Art. 57 del Capitolato Speciale d'Appalto, a cui si rimanda.
2. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e l'accettazione dei medesimi avviene con l'emissione del predetto certificato (CRE) da parte del Direttore dei Lavori, che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
5. La Stazione appaltante, al fine di consentire un regolare transito del flusso veicolare, potrà procedere alla "presa in consegna anticipata" delle zone oggetto di intervento, man mano che siano ultimate le lavorazioni.

ART. 10 - MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

In accordo all'articolo 115 comma 4 del codice dei contratti pubblici (o art. 9 del DM n.49 del 07/03/2018), le contestazioni in corso di esecuzione e le riserve contabili sono disciplinate dall'art. 46 del Capitolato speciale d'appalto che si richiama integralmente.

Tutte le controversie, nessuna esclusa né eccettuata, relative all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto che non possono essere composte in via amministrativa o extragiudiziale e che non si sia potuta definire con accordo bonario, ai sensi degli artt. 210 e 212 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Art.52 del Capitolato speciale d'appalto, ovvero, in via transattiva se sussistono i presupposti, saranno devolute alla competente autorità giudiziaria ordinaria ai sensi della disciplina vigente in materia e di quanto indicato nell'Art. 53 del predetto Capitolato speciale d'appalto, con espressa esclusione della competenza arbitrale. Il Foro competente è quello del Tribunale di Lodi

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - NULLITÀ

1. Rispetto al presente contratto trovano applicazione le norme di legge vigenti tempo per tempo in materia di scioglimento, risoluzione per inadempimento ed in specie gli articoli 122 e 123 del D.Lgs. n. 36/2023 come integrati dal Capitolato speciale d'appalto.
2. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 la cessione del presente contratto è nulla. In tal caso il contratto di cessione è nullo di diritto.
3. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n.36/2023 qualora un nuovo contraente sostituisca l'Appaltatore a causa di una delle circostanze ivi indicate.
4. È altresì nullo l'accordo con cui l'Appaltatore affidi a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. Il subappalto di parte delle lavorazioni appaltate è ammesso nel rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, delle norme di lex specialis contenute nella lettera di invito a gara e di quanto indicato nell'Art.47 del Capitolato speciale d'appalto, a cui si rimanda.
5. Nel caso di risoluzione in danno all'Appaltatore, la Stazione appaltante procede all'escussione della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore ai sensi dell'Art. 36 Del Capitolato speciale d'appalto.
6. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni sofferti dalla Stazione Appaltante in aggiunta alle eventuali penali previste per la fattispecie risolutiva.

ART. 12 – ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000, alla vigente normativa e al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 26 febbraio 2014.

La disciplina degli obblighi dell'appaltatore è prevista dall'art.60 del Capitolato speciale d'appalto.

ART 13 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E D ASSISTENZA

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale del lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sui cantieri temporanei di cui al D. Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii. che, sia pure non materialmente allegato, si considera parte integrante del presente contratto, e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le clausole in esso riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

ART. 14 – SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 2, lettera d) del codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

La disciplina relativa al subappalto è prevista dall' art 47 del Capitolato speciale d'appalto cui si fa espresso rinvio.

ART. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA E OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Nel rispetto dell'articolo 53, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, l'appaltatore a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria n. emessa in data // da "..... ASSICURAZIONI SPA", con sede in di euro pari al % per cento dell'importo contrattuale.
2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste dall'art. 117 comma 8 del D.lgs. n. 36/2023.
3. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione

del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo

4. In caso di escussione, anche parziale, della polizza da parte del Comune di Lodi, la Società è obbligata al reintegro della garanzia entro il termine massimo di giorni dalla data in cui si è verificata la parziale escussione della stessa, comunicata alla Società mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Si dà atto che è stata acquisita la polizza n.(ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E/O PRESTATORI DI LAVORO), scadenza in data, rilasciata da per un massimale assicurato di euro 1.000.000,00, così come previsto dall'art. 38 del Capitolato speciale d'appalto e che il rappresentante dell'Ente ritiene idonea ed accetta in quanto conforme al D.M. 31/2018 a norma del comma 7 dell'art. 118 del D. Lgs.36/2023.

6. Si precisa che l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Pertanto, la società si obbliga a garantire l'efficacia sino a 12 mesi successivi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.

ART. 16 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Sono allegati al presente contratto:

a. il Capitolato Speciale d'appalto;

Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati i documenti previsti dall'**Allegato A** del Capitolato speciale d'appalto che si richiama espressamente.

ART. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari sono disciplinati dall'art. del Capitolato speciale d'appalto che si richiama espressamente.

E' obbligo delle parti dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, 6, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata e integrata dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legge 12.11.2010 n. 187 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine il contraente dovrà:

- utilizzare per tutta la durata dell'appalto in oggetto uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente contratto, dandone comunicazione alla stazione appaltante;
- eseguire tutti i movimenti finanziari (quindi sia entrate che uscite) inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando lo strumento del bonifico bancario o po-stale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni;
- assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.), e ove obbligatorio a norma dell'art. 11 della Legge n. 3 del 16.01.2003 il codice unico di progetto (C.U.P.) relativo all'investimento pubblico sottostante;
- comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati, o ove esistenti, dalla loro prima utilizzazione finanziaria, gli estremi identificativi degli stessi, le

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e tutte le modifiche successive relative ai suddetti dati.

Gli obblighi di tracciabilità finanziaria menzionati al precedente punto dovranno essere riportati anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti dell'appaltatore, che prestino lavori, servizi, forniture a qualsiasi titolo inerenti alla esecuzione del presente contratto. A tal fine è fatto obbligo all'appaltatore, al subappaltatore o al subcontraente che ha notizia di transazioni eseguite senza avvalersi di mezzi idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni di procedere all'immediata risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Il Comune procederà alla risoluzione immediata di diritto del rapporto contrattuale in tutti i casi in cui dovesse riscontrarsi l'esecuzione di transazioni in violazione degli obblighi in materia di tracciabilità da parte dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato dal Comune o di subcontraenti, attuando i procedimenti di cui all'art. 6 comma 5) della Legge n. 136/2010 come modificato con D.L. n. 187/2010.

ART. 18 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000 e ss.mm.ii., l'Appaltatore elegge domicilio, per tutta la durata del contratto e fino al collaudo definitivo, nella sede del Comune di....., in Via, n. – (), presso gli uffici del Settore

ART. 19 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Capitolato speciale d'appalto e nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023);
 2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs.165/2001.
 3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.
2. L'appalto viene altresì affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti anche dalla lettera di invito a gara indicata in premessa e dai seguenti documenti o disposizioni di legge o regolamento che fanno parte integrante e sostanziale del pre-sente contratto, per quanto non materialmente allegati:
- il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. concernente il Codice dei contratti pubblici;
 - il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. concernente il T.U. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - tutti gli elaborati grafici costituenti il progetto esecutivo dei lavori in oggetto controfirmati dall'Appaltatore e depositati agli atti d'ufficio;
 - il cronoprogramma dei lavori di progetto approvato e posto a base di gara, unitamente al programma esecutivo dei lavori presentato dall'Appaltatore;

- le polizze di garanzia prestate a norma di legge;
- l'elenco dei prezzi unitari di progetto approvato e posto a base di gara;
- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di progetto approvato e posto a base di gara;
- il relativo Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall'Appaltatore ai sensi

dell'art. 96, comma 2), lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii;

2. Nel caso di contrasto tra gli elaborati progettuali e quelli amministrativi, compreso il presente contratto, prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori (con opportuno ordine di servizio) in rapporto alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato in ordine alla buona tecnica esecutiva ovvero all'interesse della Stazione appaltante.

ART. 20 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'Appaltatore ha depositato presso la Stazione appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 09/04/2008, n.81;
- b) la dichiarazione di accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di progetto approvato e di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 ed al punto 2 dell'Allegato XV allo stesso D.Lgs. n. 81/2008;
- c) il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui agli artt. 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del PSC di progetto indicato nella precedente lettera b).

2. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) approvato dalla Stazione appaltante con il progetto esecutivo posto a base di gara ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) richiamato al precedente comma 1., lettera c), formano parte integrante del presente contratto d'appalto, anche se non materialmente qui allegati.

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della sicurezza nella fase esecuzione (CSE) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al primo periodo, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a carico dell'Impresa appaltatrice, senza diritto di rivalsa, ad eccezione dell'I.V.A., che sarà versata direttamente a cura di questa Amministrazione in favore dell'Erario; pertanto, all'aggiudicatario sarà corrisposto solo l'imponibile (c.d. Split payment). Per la registrazione si richiede la misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto Presidente della Repubblica 26.4.1986 N. 131, trattandosi di prestazioni soggette a I.V.A. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante Modello Unico Informatico (MUI) ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del Decreto Presidente della Repubblica n.642/1972, come modificato dal Decreto

Legislativo 139/2024, per l'importo di euro(euro/00) come previsto dall'art. 18 comma 10 (all. I.4) del D.lgs 36/2023.

La ditta didichiara di avere la seguente partita I.V.A. n.....

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A norma del D. Lgs. 196/2003, per come modificato e integrato dal D. Lgs.101/2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente.

I dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura, o comunque raccolti dal Comune di Lodi, quale stazione appaltante, e il trattamento sarà finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, come previsto dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti. Anche il trattamento di eventuali dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti. I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal Regolamento UE attraverso procedure adeguate a garantire la riservatezza degli stessi. I dati non saranno trattati mediante processi decisionali automatizzati. Tutti i dati sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.

Il trattamento dei dati personali potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all'obbligo di conservazione previsto dalle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune o dei soggetti esterni espressamente nominati come responsabili del trattamento.

La diffusione dei dati personali avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento.

ART. 23 - CODICE DI COMPORTAMENTO

(articolo 54 Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e/o integrazioni – articolo 1 commi 44 e 45 Legge 190/2012 e Decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013).

Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto nonché alle norme di riferimento in oggetto riportate, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal nuovo Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Lodi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 5/2025. Il contraente si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. Il contraente dichiara di prendere atto che la violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei Dipendenti del comune di Lodi è causa di risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 del Codice Civile. L'amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto il fatto assegnando

un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni nei confronti dell'Amministrazione Comunale per l'inosservanza degli obblighi suddetti.

ART.24 – ASSENZA DI CAUSE INTERDITTIVE E DI CONFLITTO DI INTERESSI (DIVIETO DI PANTOUGFLAGE)

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii., l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso, per quanto a propria conoscenza, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti pubblici, che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante, per il triennio successivo alla loro cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 25 - NORME DI RINVIO

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso, e si obbliga a non concludere, contratti di lavoro subordinato o autonomo e incarichi professionali a dipendenti del Comune di Lodi che hanno esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto e negli atti in premessa indicati, si fa esplicito rinvio al Capitolato Speciale d'appalto allegato alla determinazione dirigenziale n. del e alle norme vigenti in materia di lavori pubblici e alle altre disposizioni speciali di legge in vigore.

In caso di antinomia tra le norme del presente contratto con le norme del Capitolato Speciale d'appalto prevalgono quelle del presente contratto.

L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli atti richiamati. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'articolo 18 del Codice dei contratti - Decreto Legislativo n. 36/2023.

Richiesto io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto elettronicamente da persona di mia fiducia, composto da n. 26 pagine intere e n. 4 righe della pagina 27 - A video.

Del presente contratto, ho dato lettura alle parti, che trovandolo conforme alla propria volontà, insieme con me lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera s) Decreto Legislativo 7.3.2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, apposta in mia presenza e con certificato in corso di validità.

L'IMPRESA (f.to digitalmente)

IL DIRIGENTE: (f.to digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE: (f.to digitalmente)

Io sottoscritto, Segretario Generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 Codice dell'amministrazione digitale (CAD).